

IL METODO DELLA GIURISPRUDENZA

1. — La « Scuola di perfezionamento in diritto romano » dell'Università di Napoli è stata giuridicamente istituita, dopo non breve gestazione, nell'anno accademico 1958-59 (d. p. r. 20 agosto pubbl. nella *G. U.* 8 ottobre 1959), ma ha cominciato a funzionare, piú che altro a titolo sperimentale, solo con l'anno accademico 1962-63.

Le ragioni di quest'indugio della istituzione nel mettersi in moto non sono state soltanto ragioni, facilmente comprensibili, di carattere materiale. Indubbiamente si sono dovute superare anche difficoltà di questo tipo, per la carenza di locali, di attrezzature didattiche essenziali e, sopra tutto, di mezzi economici di esercizio. Ma i motivi piú profondi dell'indugio sono stati, si creda, di ordine spirituale, nel senso che i promotori e i docenti della Scuola, posti dinanzi al compito di farla funzionare in concreto, hanno dovuto operare una meditata scelta tra un indirizzo didattico esclusivamente « scientifico » ed un indirizzo didattico duplice, cioè sia scientifico che « professionale ».

L'orientamento che si è finito, dopo perplessità e discussioni, per prescegliere è stato il secondo. La Scuola, cioè, non si pone come suo compito esclusivo quello di creare nuovi « romanisti », anche perché gli scienziati non si creano a scuola, ma in una piú libera e intima comunione di vita con i maestri che li scoprono e li sollecitano a lavorare scientificamente. Essa si propone, parallelamente, di contribuire con la sua didattica alla formazione di una élite di « operatori del diritto » particolarmente qualificati per le funzioni piú delicate e difficili della vita giuridica: la funzione dell'avvocatura, quella della consulenza e, piú di ogni altra, quella del giudizio. Pertanto, mentre ai futuri romanisti la scuola offrirà l'occasione di « esegesi » e di « seminari » periodici, diretti dai

* Riassunto (dal testo stenografico) della prolusione ufficiale ai corsi della « Scuola di perfezionamento in diritto romano », pronunciata nell'Università di Napoli il 4 maggio 1963. Pubblicato come opuscolo a cura della stessa Scuola (Napoli, Jovene editore, 1963, p. 18). Le considerazioni relative alla disciplina della specificazione (n. 5) sono state omesse perché rinnovate e sviluppate nell'articolo *Le frecce del Parto* (n. 11-12).

più eminenti scienziati italiani e stranieri, ai futuri operatori giuridici essa darà la possibilità di seguire corsi organici sul diritto pubblico e privato romano, largamente integrandoli con esercitazioni esegetiche sulle fonti sia del diritto romano che del diritto italiano (pubblico e privato) vigente.

Sia ben chiaro che con ciò non si vuole assolutamente sostenere, dai promotori della scuola, che lo studio del diritto romano sia l'unico fattore essenziale per una preparazione giuridica ad alto livello. Si vuol sostenere (e dimostrare con i fatti) soltanto questo: che anche lo studio del diritto romano è, tra altri, un fattore indispensabile per la formazione di classi superiori, e superiormente preparate, di operatori del diritto. E non vi è chi non veda la opportunità, nella società moderna, della creazione di queste élites, che si distacchino, attraverso un severo perfezionamento di studi, dallo standard della normale preparazione universitaria, la quale, per un complesso di cause ben note (che vanno dall'eccessivo numero degli studenti alla mancanza delle attrezzature essenziali, dalla assurda corsa al dottorato in legge dei troppi « maturati » senza maturità alla non meno assurda richiesta di quel titolo di studi per ormai quasi tutti i più elementari impieghi di « concetto » pubblici e privati, dalla deficienza nel numero del personale didattico al difetto innegabile di qualche parte di quel personale nella diligenza e nella coscienza della sua professione), è decaduta, anche in Italia, ad un livello piuttosto mediocre.

Ma è evidente per tutti la dianzi asserita « indispensabilità » del diritto romano, anche del diritto romano, per la preparazione del giurista moderno? Purtroppo, vi sono molti studiosi del diritto contemporaneo, anche tra i meglio provveduti, che più o meno apertamente ne dubitano. In molto maggior misura ne dubitano gli stessi operatori giuridici, presi come sono dalle assorbenti occupazioni e preoccupazioni del contingente. Forse, diciamolo, ne dubita persino qualche romanista di stretta osservanza, ormai totalmente concentrato nelle sue sottilissime indagini, e sfiduciato, o incurante, che esse siano capite e apprezzate da altri che dagli « iniziati », con i quali egli è solito entrare più agevolmente in colloquio.

È a questi dubbiosi di varia estrazione che si indirizzano le considerazioni che seguono. Considerazioni assai semplici e scarse, ma che piuttosto di rado i romanisti si sono preoccupati di svolgere e che ancor più di rado sono state raccolte, magari per essere dialetticamente respinte, dai loro destinatari.

2. — Da quando, nel 1900, l'entrata in vigore del codice civile tedesco ha sottratto al diritto romano l'ultimo suo grande campo di diretta regolamentazione, che era quello dei rapporti privatistici nell'Impero germanico, gli studiosi del diritto, che prima erano per necessità di cose anche studiosi del diritto romano, si sono scissi in due grandi categorie: da un lato, i « romanisti » veri e propri, che hanno perseverato nello studio della civiltà giuridica romana, concentrando i loro sforzi nell'indagarla storiograficamente, allo scopo di ricostruire le varie fasi di evoluzione da Romolo a Giustiniano; dall'altro lato, gli studiosi degli ordinamenti giuridici positivi (li chiameremo, tanto per intenderci, i « modernisti »), i quali si sono dedicati esclusivamente allo studio delle moderne fonti legislative e costituzionali, concentrando i loro sforzi nella formulazione di sistematiche adeguate a sintetizzarle, onde poi pervenire alla impostazione di una stabile « dogmatica » giuridica, o addirittura di una suprema e immutabile « teoria generale » del diritto. Il distacco tra le due categorie di studiosi si è progressivamente viepiù accentuato nei primi quaranta anni del secolo, sino al punto che i « linguaggi », che ciascuna categoria era andata per suo conto creando e perfezionando, sono divenuti, come vi era da temere, pressoché estranei tra loro. Se anche vi sono state utilizzazioni reciproche di esperienze tra i due settori di studio, esse, salvo eccezioni, non sono derivate da diretta conoscenza di ambo i linguaggi, da diretta partecipazione alle problematiche da ciascuno implicate, ma piuttosto da « traduzioni », da artificiose trasposizioni nell'un campo dei risultati conseguiti nell'altro: risultati peraltro non sempre compresi nel loro vero significato, perché non ottenuti, da chi li utilizzava, attraverso una partecipazione diretta, e sopra tutto critica, al processo di indagine che aveva portato alla loro formulazione.

Ma intorno agli anni quaranta l'apparente incomunicabilità dei due mondi di studiosi ha cominciato, per buona fortuna, ad attenuarsi. I « romanisti » hanno preso ad avvertire una sempre maggiore insoddisfazione per l'aridità delle loro ricerche, cui mancava la vivezza attuale delle significazioni pratiche. I « modernisti » hanno preso a sentire, a loro volta, una altrettale insoddisfazione per l'astrattezza formalistica delle loro costruzioni dogmatiche e di teoria generale, cui mancava la corposità delle significazioni storiche. Sì che al giorno d'oggi, mentre i romanisti, pur non decampando dal rigore del metodo esegetico-critico, hanno quasi completamente posto da parte la famigerata « caccia alle interpolazioni », i modernisti hanno, dal canto loro, cominciato a perdere

